Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 dicembre 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L 2516 Un fascicolo L 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 17 DICEMBRE 1952:

LEGGE 29 ottobre 1952, n. 1991.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la creazione di una unione europea di pagamenti e del Protocollo concernente la sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi il 19 settembre 1950.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 17 DICEMBRE 1952:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1952, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(6188)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 17 DICEMBRE 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Serie di titoli sorteggiate per l'ammortamento nella quarta estrazione e nelle precedenti del Prestito della Ricostruzione, redimibili 3,50 % 5 % ed elenco dei numeri sorteggiati nella sesta ed ultima estrazione, effettuata il 20 novembre 1952, per l'attribuzione dei premi ai titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %, giusta le disposizioni di cui all'art. 2 quarto comma del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1369, ed elenco dei premi attribuiti al Prestito stesso nelle precedenti estrazioni, dei quali non risulta ancora chiesto il pagamento.

(6189)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1952, n. **1982.**

Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 38 dell'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come appresso:

« L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subìti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso.

« Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti.

« Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda. Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda le trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonchè a differenze contabili ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 54 dell'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

1) da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

2) da tre rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda;

3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle associazioni sindacali numericamente più rappresentative.

« Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

« Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti nonchè di concerto con il Ministro per l'interno quando trattasi del personale di aziende municipalizzate di trasporto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Pella — Rubinacci — Zoli — Malvestiti

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1952, n. 1983.

Soppressione della Delegazione di zona per gli italiani all'estero in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, concernente la modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione nel territorio dello Stato,

Considerata la necessità di sopprimere, in relazione all'attuale ordinamento dei servizi periferici dell'emigrazione, la Delegazione di zona per gli italiani all'estero di Milano;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La Delegazione di zona per gli italiani all'estero in Milano è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 50. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1952, n. 1984.

Istituzione dell'Ispettorato di frontiera, per gli italiani all'estero, nelle città di Venezia e di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, concernente la modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione nel territorio dello Stato;

Considerata la necessità di istituire nelle città marittime di Venezia e di Brindisi gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero in base all'art. 5 del citato testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Le città marittime di Venezia e di Brindisi sono dichiarate porti di imbarco ai sensi dell'art. 5 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205.

Sono istituiti nelle predette città gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero con la circoscrizione territoriale a fianco di ciascuno indicata:

Ispettorato di Venezia Provincie del Veneto, Trentino, Alto Adige.

Ispettorato di Brindisi Provincie delle Puglie, delle Marche, degli Abruzzi e Molise e della Basilicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 49. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1952, n. 1985.

Soppressione dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero di Ventimiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, concernente la modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione nel territorio dello Stato;

Considerata la necessità di sopprimere, in relazione all'attuale ordinamento dei servizi periferici dell'emigrazione, l'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero di Ventimiglia;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero di Ventimiglia è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 51. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1986.

Modificazioni allo statuto della Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, col quale venne attribuita la personalità giuridica alla « Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza »;
Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente, allegato al suddetto decreto del Capo provvisorio dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti i pareri favorevoli dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il vigente statuto per la « Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza », approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 325 del 26 ottobre 1946, è sostituito da quello annesso al presente decreto, vistato dai Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio.

Detto Ente assume la nuova denominazione di: « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 48. — PALLA

Statuto della Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria

Art. 1.

La Cassa sovvenzioni, costituita fra gli impiegati delle categorie di concetto, d'ordine e subalterno degli Uffici amministrativi centrali dei Ministeri delle finanze, del tesoro e del bilancio — ivi compreso il personale dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato — nonchè fra il personale delle predette categorie degli Uffici amministrativi delle Intendenze di finanza, e già eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, assume la denominazione di « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria ».

La Cassa ha sede in Roma presso il palazzo del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per acquistare la qualità di socio, gli impiegati di cui al precedente articolo devono farne domanda al presidente della Cassa, dichiarando espressamente di aver preso conoscenza dello statuto sociale.

I soci fondatori dell'Ente conservano tale qualifica — con gli oneri ed i diritti relativi — anche dopo il loro passaggio a ruoli diversi da quelli di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione dei soci stabilita in L. 100 e dalle quote mensili stabilite in L. 60 per gli impiegati dei ruoli di gruppo *A* e *B*; L. 50 per gli impiegati di gruppo *C*; L. 40 per gli impiegati subalterni.

b) dagli interessi del patrimonio investito per la migliore utilizzazione dei fondi della Cassa;

c) dalle oblazioni volontarie, lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;

d) da eventuali contributi dei Ministeri interessati.

La misura della quota di iscrizione e di quelle mensili potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La qualità di socio si perde:

a) per domanda dell'interessato o per morosità nel pagamento delle quote sociali relative ad un anno;

b) per cessazione del rapporto d'impiego, qualunque ne sia la causa;

c) per passaggio ad altra Amministrazione statale.

Il socio che perde tale qualifica per i motivi indicati nella lettera *a*), può essere riammesso — a sua domanda — a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sotto l'osservanza delle norme e con le condizioni previste dal presente statuto per le nuove iscrizioni.

In ogni caso il socio che perde tale qualifica non ha diritto al rimborso delle quote mensili versate nè al computo del periodo di interruzione di qualifica di socio.

Art. 5.

La Cassa ha per scopo:

1) corrispondere una sovvenzione agli iscritti che cessano definitivamente dal servizio per qualsiasi causa e sempre quando non abbiano diritto ad ottenere la indennità di buona uscita che, ai termini delle disposizioni in vigore, l'Opera di previdenza è tenuta a corrispondere a favore dei personali civili e militari dello Stato;

2) corrispondere una sovvenzione ad integrazione della indennità di buona uscita prevista dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per gli iscritti all'Opera di previdenza predetta che abbiano maturato il diritto alla normale pensione vitalizia.

In caso di decesso dell'iscritto, le sovvenzioni sono corrisposte ai superstiti secondo quanto è previsto dai successivi articoli 14 e 15;

3) concedere prestiti ai soci che abbiano maturato il diritto alla sovvenzione di cui al n. 1)

La misura delle sovvenzioni è stabilita, nel mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, dal Consiglio di

amministrazione, tenuti presenti la situazione patrimoniale della Cassa, gli anni di iscrizione dell'impiegato alla Cassa stessa, nonchè l'eventuale diritto a pensione vitalizia.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà anno per anno la somma massima che potrà essere erogata durante l'anno per i prestiti di cui al n. 3).

Art. 6.

Per provvedere alle finalità di cui al presente statuto le entrate annuali della Cassa sono ripartite come segue:

1) l'85 % è destinato ad alimentare il fondo per le sovvenzioni di cui al precedente articolo;

2) il 10 % viene accantonato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per costituire un fondo di riserva per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale.

Il fondo di riserva non potrà superare la somma di L. 1.000.000;

3) per sostenere le spese di gestione della Cassa, nonchè quelle casuali, il Consiglio di amministrazione può utilizzare le somme non eccedenti il rimanente 5 %. Ove tale percentuale non sia totalmente utilizzata, la rimanenza sarà portata in aumento del fondo di cui al n. 1).

Art. 7.

La Cassa è amministrata da un Consiglio nominato con decreto dei Ministri per le finanze e per il bilancio e ad interim per il tesoro, costituito come appresso:

dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze: presidente;

da un funzionario di grado non inferiore al sesto del Ministero del tesoro: vice presidente.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente;

da undici consiglieri di cui:

uno di gruppo *A* (del ruolo centrale del personale amministrativo delle finanze); uno di gruppo *A* (del ruolo centrale amministrativo del Ministero del tesoro o del bilancio); uno di gruppo *A* (del ruolo del personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato); due di gruppo *A* (del ruolo del personale amministrativo delle Intendenze di finanza); uno di gruppo *C* (del ruolo del personale d'ordine del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza); uno di gruppo *C* (del ruolo del personale d'ordine del Ministero del tesoro o del bilancio), uno di gruppo *C* (del personale d'ordine della Ragioneria generale dello Stato); un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza); un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero del tesoro o del bilancio); dal dirigente dell'Ispettorato generale per il lotto e lotterie.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina del Collegio dei revisori composto di tre funzionari scelti:

uno tra il personale del ruolo centrale amministrativo del Ministero delle finanze;

uno tra il personale del ruolo di concetto della Ragioneria generale dello Stato;

uno tra il personale del ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza.

I membri del Consiglio, compresi i revisori ed all'infuori del presidente, durano in carica due anni.

Essi possono essere riconfermati

La segreteria del Consiglio è formata da: un funzionario amministrativo dei ruoli centrali delle Finanze, con funzioni di segretario; un funzionario del ruolo del Ministero del bilancio o tesoro, con incarico di contabile ed un impiegato della carriera d'ordine di uno dei Ministeri predetti, con mansioni di cassiere.

Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre almeno la presenza di sette componenti di esso, compreso chi presiede.

Le deliberazioni relative alle spese di cui all'art. 6 (n. 3) del presente statuto debbono essere approvate da almeno otto dei componenti del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente o del vice presidente, le adunanze del Consiglio sono presiedute dal consigliere più elevato in grado In caso di parità di grado si terrà conto dell'anzianità di carica.

Nel caso di uguale parità di grado e di carica si terrà conto dell'età del consigliere.

Qualora si verifichi parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, se necessario, ogni bimestre.

Il Consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato qualora almeno venti soci od il Collegio dei revisori ne presentino richiesta scritta al presidente.

Esso è chiamato:

1) ad assicurarsi della regolarità delle entrate della Cassa;

2) a deliberare sulla liquidazione delle sovvenzioni di cui all'art. 5;

3) a deliberare in ordine all'accettazione di oblazioni volontarie ed all'introito di sovvenzioni, di contributi e di proventi eventuali;

4) ad autorizzare le spese di cui al n. 3) dell'art. 6;

5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento della Cassa e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

6) ad approvare i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 10.

I revisori esplicano i loro compiti ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 11.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale da sottoporre alla approvazione del Consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa.

Egli, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente.

In caso di urgenza il presidente, o, in sua assenza, il vice presidente, può subito disporre il pagamento di un acconto sulla somma da corrispondersi come sovvenzione, riferendone al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

Art. 13.

L'iscritto o i suoi superstiti acquistano il diritto alla sovvenzione solo quando siano stati compiuti almeno cinque anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo che l'iscritto sia morto o divenuto permanentemente e totalmente inabile al servizio per causa del servizio stesso.

Nel computo degli anni di servizio si tiene conto anche di quelli anteriori alla nomina in ruolo, ma utili agli effetti di pensione. L'anno iniziato si intende compiuto.

Per i relativi accertamenti provvede il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

In caso di decesso dell'iscritto prima della cessazione dal servizio, il diritto alla sovvenzione sorge al momento della morte e spetta nell'ordine seguente:

a) al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa sua e dell'altro coniuge con sentenza passata in giudicato;

b) ai figli, anche maggiorenni, legittimi o regolarmente legittimati, ed ai figli adottivi; i figli conviventi a carico del genitore hanno la precedenza sugli altri;

c) ai figli naturali riconosciuti, anche se maggiorenni;

d) al padre, se i genitori sono entrambi viventi, o al genitore superstite, se l'altro è morto.

Se i genitori sono legalmente separati per colpa del padre o di entrambi, la sovvenzione si divide fra di loro in parti uguali;

e) ai fratelli o alle sorelle nubili o vedove, quando siano nullatenenti.

Fra gli aventi diritto di ciascuna categoria la sovvenzione si divide in parti uguali.

Ai figli ed ai fratelli minorenni sono rispettivamente equiparati, a tutti gli effetti, i figli ed i fratelli maggiorenni che

siano nullatenenti e permanentemente inabili al lavoro, nonchè le figlie e le sorelle maggiorenni nubili o vedove che siano solo nullatenenti.

Art. 15.

La sovvenzione stabilita dal Consiglio di amministrazione conformemente all'art. 5, è corrisposta per intero nei seguenti casi:

a) all'iscritto alla Cassa che cessi definitivamente dal servizio quando sia coniugato, con o senza prole, o vedovo con figli, ovvero celibe (oppure nubile), o vedovo senza figli, avente a carico, in questi due ultimi casi, i genitori, o fratelli minorenni, o sorelle nubili o vedove;

b) al coniuge superstite con figli a carico dell'iscritto morto in servizio;

c) ai figli minorenni dell'iscritto morto in servizio;

La sovvenzione invece è ridotta a metà per:

d) l'iscritto alla Cassa che cessi definitivamente dal servizio, quando sia celibe o nubile, oppure vedovo senza figli e non avente a carico i genitori o i fratelli minori o sorelle nubili o vedove;

e) il coniuge superstite dell'iscritto morto in servizio senza figli o con soli figli non a carico.

Ai figli maggiorenni non aventi diritto, per la morte del l'iscritto, a pensione o indennità a carico del bilancio dello Stato è dovuta una sovvenzione ridotta rispetto alle precedenti.

Ai superstiti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 14, è dovuta una sovvenzione uguale ai tre quarti di quella stabilita col comma precedente per i figli maggiorenni.

Le spese funerarie effettive sostenute per la morte dell'iscritto da persone diverse da quelle aventi diritto alla sovvenzione possono essere rimborsate direttamente, detraendole dall'importo della sovvenzione medesima. Tale rimborso non può eccedere il limite di sovvenzione stabilito per i superstiti di cui al comma precedente del presente articolo e non deve comunque aver luogo qualora la sovvenzione sia stata già corrisposta agli aventi diritto.

Art. 16.

Agli iscritti passati ad altri impieghi dello Stato che siano riammessi nei ruoli delle categorie di cui all'art. 1 del presente statuto, la sovvenzione già corrisposta sarà portata in detrazione a quella che sarà successivamente liquidata all'atto della definitiva cessazione dal servizio, tenuto conto degli interessi legali dovuti per la durata della anticipazione.

Art. 17.

La sovvenzione è corrisposta su domanda dell'iscritto o degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla cessazione del servizio o dal decesso, diretta al Consiglio di amministrazione della Cassa.

Quando la sovvenzione sia richiesta dall'iscritto, alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti necessari a comprovare lo stato di famiglia e, se del caso, le condizioni delle persone a suo carico.

Quando la sovvenzione sia richiesta dai superstiti dell'iscritto, devono essere uniti alla domanda i seguenti documenti:

1) se si tratta del coniuge con figli o dei soli figli: lo stato di famiglia o un atto di notorietà redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto alla Cassa e la loro capacità legale.

Sono ritenuti incapaci legalmente coloro che ai termini del Codice civile sono incapaci a succedere.

Il coniuge superstite deve comprovare con lo stesso atto di notorietà, o con atto legale separato, che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi;

2) se si tratti del coniuge senza figli l'atto di stato civile comprovante il matrimonio, e il documento dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione, come al numero precedente;

3) se si tratti di figli adottivi: copia autentica dell'atto di adozione;

4) se si tratti di altri superstiti:

a) per i figli naturali riconosciuti: la prova del riconoscimento ed un atto di notorietà redatto a norma di legge, dal quale risulti che essi siano i soli aventi diritto;

b) per i genitori: atto di notorietà redatto a norma di legge, dal quale risulti, oltre al vincolo di parentela con l'iscritto deceduto, che non sia intervenuta fra essi sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa;

c) per i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro nullatenenti, i fratelli minorenni nullatenenti e le sorelle nubili o vedove nullatenenti un certificato dell'ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto e, quando sia necessaria, la condizione di stato civile, quella di inabilità a lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà, di essere i soli aventi diritto.

Art. 18.

Il fondo di riserva di cui all'art. 6, n. 2) è versato alla Cassa depositi e prestiti che provvederà all'impiego fruttifero del fondo stesso in conformità delle decisioni che avrà adottate il Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Gli iscritti possono beneficiare della sovvenzione dopo un anno dalla data di iscrizione alla Cassa.

Le sovvenzioni non sono cedibili.

Art. 20.

E' data facoltà al Consiglio di amministrazione di determinare l'ammontare dei fondi della Cassa che potranno essere destinati ad un servizio prestiti da concedersi a quei soci che ne facciano domanda e che abbiano maturato il diritto alla sovvenzione secondo le modalità di cui agli articoli 13 e 19 dello statuto sociale in base ad apposite disposizioni che saranno deliberate dal Consiglio stesso.

Art. 21.

L'esercizio finanziario della Cassa coincide con l'anno solare. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione dovrà approvare il rendiconto chiuso nel dicembre dell'anno precedente.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nei bollettini ufficiali del personale delle amministrazioni interessate.

Art. 22.

Per quanto altro occorra per il funzionamento e l'amministrazione della Cassa provvede il Consiglio di amministrazione con apposite norme.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione saranno stabilite le norme per la gestione dei fondi della Cassa.

Art. 23.

Lo scioglimento della Cassa e la destinazione dei fondi, come l'eventuale ripartizione di essi, nonchè qualsiasi modifica al presente statuto riguardante le finalità dell'Ente, debbono essere deliberate dagli iscritti anche per referendum, con maggioranza assoluta di essi, previo parere favorevole dei Ministri per le finanze per il tesoro e per il bilancio.

NORME CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DI PRESTITI

Art. I

Il prestito può essere accordato — su decisione insindacabile del Consiglio di amministrazione — ai soci che dimostrino di trovarsi in condizioni di particolare bisogno.

Tali condizioni debbono essere specificate nell'apposita domanda diretta al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. II

Per ottenere il prestito il socio deve presentare i seguenti documenti in carta libera:

a) domanda diretta al Consiglio di amministrazione dell'Ente, con il visto del capo d'ufficio attestante la veridicità dei motivi di bisogno addotti dal richiedente;

b) documenti comprovanti lo stato di necessità in cui si trova l'interessato;

c) dichiarazione rilasciata dall'ufficio pagatore attestante l'importo dell'emolumento netto percepito dal richiedente;

d) dichiarazione con la quale il funzionario delegato alla riscossione dello stipendio del socio si impegna — previa autorizzazione dell'interessato — a trattenere mensilmente sullo stipendio del richiedente le rate mensili di ammortamento del prestito, con espresso impegno di rimetterne l'ammontare all'amministrazione della Cassa;

e) dichiarazione con cui il richiedente autorizza l'amministrazione della Cassa a compiere, anche sulle eventuali sue competenze finali in caso di cessazione dal servizio, le trattenute che fossero ancora necessarie per l'estinzione del debito.

Art. III

L'ammontare del prestito non potrà superare l'importo netto degli emolumenti mensili spettanti all'impiegato.

La durata dell'ammortamento del prestito stesso non può essere superiore ai dodici mesi. L'ammortamento va fatto sugli emolumenti mensili spettanti al richiedente.

Il tasso di interesse a favore della Cassa resta fissato nella misura del 3 %.

Gli interessi complessivi sono trattenuti, in unica soluzione, all'atto della concessione del prestito, senza diritto a rimborso totale o parziale anche nel caso di estinzione anticipata.

Art. IV

In caso di cessazione del rapporto d'impiego, da qualsiasi motivo causato, le rate di ammortamento non ancora estinte dal socio debitore verranno trattenute sulla sovvenzione definitiva spettante a lui o ai suoi aventi causa.

Art. V

Non potrà essere concesso un nuovo prestito fino a che non sia estinto quello precedente.

Visto:

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il bilancio e ad interim *per il tesoro*
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1987.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Angelastro Giuseppina e Angelastro Giovanna, sorelle, fu Beniamino, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Angelastro Giuseppina (per metà) e Angelastro Giovanna (per metà), sorelle, fu Beniamino, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano patricolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Angelastro Giuseppina (per metà) e Angelastro Giovanna (per metà), sorelle, fu Beniamino, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di ettari 351.30.32, specificatamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 186.49.51, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 941, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 164.80.81.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 93. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Angelastro Giuseppina per metà e Angelastro Giovanna per metà fu Beniamino, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *(Partita catastale n. 9826)*					
Santa Teresa	72	57	—	Seminativo	VI	8	56	68	856,68
Id.	72	43	—	Pascolo arborato	III	0	96	80	62,92
Salva Vetere	91	41	—	Seminativo	VI	10	38	01	1.038,01
Spinalva	92	5	—	Id.	V	18	74	90	3.656,06
Id.	92	6	—	Id.	V	21	18	95	4.131,95
Id.	92	20	—	Fabbricato rurale	—	0	14	33	—
Id.	92	7	—	Pascolo	IV	18	13	60	1.088,16
Id.	92	9	—	Id.	IV	1	84	75	110,85
Id.	92	12	—	Seminativo	VI	4	47	85	447,85
Santa Teresa	93	17	—	Id.	V	59	68	86	11.639,28
				Totali . . .		144	14	33	23.031,36

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Angelastro Beniamino fu Michele;

Est: con la proprietà delle stesse sorelle Angelastro;

Sud: con la strada vicinale Pozzo Spinalda e la strada provinciale Gravina Irsina;

Ovest: con la proprietà di Lorusso Teresa di Giacinto in Cisternino.

I suddetti terreni sono intersecati nel senso est-ovest dalla strada vicinale tratturo dei Rizzi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO *(Partita catastale n. 9826)*					
Zingariello	112	16	—	Seminativo . . .	IV	28	20	44	7.333,14

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà delle stesse sorelle Angelastro;

Ovest: con la strada vicinale Zingariello;

Est: con la proprietà delle stesse e con Iannuzzi Maria di Leone, Parisi Maria fu Giuseppe, Brunetti Antonio, ecc.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO *(Partita catastale n. 9826)*					
Zingariello	112	1	—	Seminativo	V	13	44	14	2.621,07
Id.	113	110	—	Pascolo	II	0	18	97	20,87
Id.	113	111	—	Seminativo	V	0	51	63	18,58
				Totali .		14	14	74	2.660,52

I sopradescritti terreni confinano:

Sud e *nord-ovest*: con terreni della stessa proprietà;

Est: con diversi proprietari.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.477.200,60 (seimilioniquattrocentosettantasettemiladuecento e cent. 60) per il 1° corpo; di L. 2.016.613,50 (duemilionisedicimilaseicentotredici e cent. 50) per il 2° corpo; di lire 745.119,95 (settecentoquarantacinquemilacentodiciannove e cent. 95), per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	144	14	33	23.031,36
2° Corpo	28	20	44	7.333,14
3° Corpo	14	14	74	2.660,52
In complesso	186	49	51	33.025,02

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 9.238,934,05 (novemilioniduecentotrentottomilanovecentotrentaquattro e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Angelastro Giuseppina e Giovanna fu Beniamino per metà ciascuno, in comune di Gravina (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 9826)					
Cacasivo	110	29	—	Seminativo	V	18	76	01	3.658,22
Zingariello	110	46	—	Pascolo	IV	22	13	31	1.327,99
Ricupa	110	3	—	Id.	IV	32	40	61	1.944,37
Cacasivo	110	27	—	Id.	IV	39	85	46	2.391,28
Id.	110	22	—	Id.	IV	24	87	08	1.492,25
				Totali		138	02	47	10.814,11

I sopradescritti terreni confinano con proprietà dello stesso e con la strada vicinale Tolvo, con la strada vicinale Zingariello, con proprietà dello stesso Angelastro e con altre;

Nord con proprietà dello stesso e con strada vicinale Tolve;

Est· con la strada vicinale Zingariello, con proprietà delle stesse Angelastro e con altre;

Ovest: con la proprietà di La Greca Michele fu Giuseppe;

Sud: con la proprietà di La Greca Michele fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 9826)					
Zingariello	94	46	—	Seminativo	V	7	44	18	1 451,15

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà della stessa ditta;

Sud: con proprietà della stessa ditta;

Sud-est: con la strada vicinale Zingariello;

Est-ovest: con proprietà di diversi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n. 9826*)					
Zingariello	112	9	—	Seminativo	IV	7	31	73	1.902,50

Il sopradescritto terreno confina:
Nord-sud-est: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada vicinale Zingariello.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n. 9826*)					
Zingariello	112	1	—	Seminativo	V	12	02	43	2.344,74

Il sopradescritto terreno confina:
Sud-est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà dello stesso e con la strada vicinale Zingariello.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo . . .	138	02	47	10 814,11
2° Corpo . .	7	44	18	1.451.15
3° Corpo .	7	31	73	1 902.50
4° Corpo . .	12	02	43	2.344,74
In complesso	164	80	81	16.512 50

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. **1988**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Federici Domenico fu Federico, in comune di Argenta (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Federici Domenico fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commisssione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Federici Domenico fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 22.57.70, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 14.76.80, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 7.80.90.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello del menzionato art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 62. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Federici Domenico fu Federico (piano n. 90/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 755)					
Menate	156	10(p)	—	Seminativo	IV	0	43	10	185,33
Id.	156	9 (p)	—	Id.	V	2	24	80	651,92
Id.	156	3)	—	Vigneto	unica	0	71	50	572 —
Id.	156	33(p)	—	Seminativo arborato	IV	0	28	30	141,50
Id.	156	31(p)	—	Id.	IV	10	68	00	5.233,20
Id.	156	32	—	Incolto produttivo	I	0	07	10	7,46
Id.	156	86	—	Fabbricato rurale	—	0	28	50	—
Id.	156	96(p)	—	Seminativo	IV	0	05	50	22 —
				Totali		14	76	80	6.813,41

I terreni relativi ai mappali sopradescritti che si considerano costituenti un unico corpo, ancorchè la particella 30 non sia strettamente contigua ai mappali suddetti per interclusione delle particelle 78 e 8 e confinano:

Nord-est: con lo scolo Menate; con ragioni Boschi Mario fu Giacomo (foglio 156, mappale 78);

Sud-est: con restanti ragioni Federici (foglio 156, mappali 9 parte, 31 parte, 96 parte e 10 parte) secondo una linea spezzata di frazionamento in un primo lungo tratto con andamento sud-est nord-ovest seguente la sistemazione del terreno, indi per brevissimo tratto con direzione nord-ovest - sud-est

per volgere di nuovo nella prima direzione fino alla mezzaria della capezzagna che con andamento nord-ovest sud-est attraversa la proprietà; lungo detta mezzaria verso sud-ovest fino ad incontrare la linea di divisione del mappale 10 e 11 del foglio 156 per uno scorporo complessivo dai predetti mappali di Ha. 13.41.40 con reddito dominicale di L. 6.092,45; con ragioni Visentini Paolina fu Luigi (foglio 156, mappale 34) indi ancora con restanti ragioni Federici (foglio 156, mappale 33 parte e 31 parte) secondo una linea spezzata di frazionamento in un primo tratto in coincidenza della mezzaria della 4ª capezzagna situata a nord-est della corte Bellaria che attraversa la proprietà in direzione sud-est nord-ovest; poi volgendo verso sud-ovest sempre seguendo la sistemazione del terreno indi in coincidenza della mezzaria della 2ª capezzagna situata a nord-est della predetta corte Bellaria in direzione sud-est ed infine ancora con andamento sud-ovest in coincidenza della divisoria fra i mappali 86 e 33 del foglio 156 fino all'incontro con la strada comunale Bassa per uno scorporo dal mappale 33 di ettari 0.38.30 con reddito dominicale di L. 141,50;

Sud-ovest: con la strada vicinale Bassa;

Ovest nord-ovest: con ragioni Boschi Mario fu Giacomo (foglio 156, mappali 82, 79, 8 e 100).

Indennità di espropriazione offerta per il corpo suindicato al sig. Federico Domenico fu Federico L. 2.313.140,15 (duemilionitrecentotredicimilacentoquaranta e cent. 15) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Federici Domenico fu Federico (piano n. 90/1), in comune di Argenta (provincia di Ferrara), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita n.* 755)					
Menate	156	33(p)	—	Seminativo arborato	IV	2	52	40	1.262 —
Id.	156	87	—	Fabbricato rurale	—	0	10	00	—
Id.	156	31(p)	—	Seminativo arborato	IV	1	36	10	666,89
				Totali		3	98	50	1.928,89

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est con restanti ragioni Federici (foglio 156 parte dei mappali 33 e 31);

Sud-est: con ragioni Boschi Mario fu Giacomo (foglio 156, mappale 35) e con ragioni Visentini Paolina fu Luigi (foglio 156, mappale 34);

Sud-ovest: con la strada vicinale Bassa;

Nord-ovest: con restanti ragioni Federici (foglio 156, mappali 86 e 31 parte) secondo una linea spezzata di frazionamento in coincidenza con parte della confinazione di sud-est della zona espropriata.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita n.* 755))					
Menate	156	9 (p)	—	Seminativo	V	1	37	20	397,88
Id.	156	10(p)	—	Id.	IV	1	14	40	491,92
Id.	156	96(p)	—	Id.	IV	0	58	80	235,20
Id.	156	31(p)	—	Seminativo arborato	IV	0	72	00	352,80
				Totali		3	82	40	1.477,80

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con lo scolo Menate,

Sud-est: con ragioni Boschi Mario fu Giacomo (foglio 156, mappale 11);

Sud-ovest e *nord-ovest*: con restanti ragioni Federici (foglio 156 parte dei mappali 10, 96, 31 e 9) secondo una linea spezzata di frazionamento in coincidenza con parte della confinazione di sud-est della zona espropriata.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	3	98	50	1.928,89
2° Corpo	3	82	40	1.477,80
In complesso	7	80	90	3.406,69

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. **1989.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima Lombarda immobiliare agraria, con sede in Brescia, in comune di Migliarino (Ferrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima Lombarda immobiliare agraria, con sede in Brescia, per i terreni ricadenti nel comune di Migliarino (provincia di Ferrara);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione, e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima Lombarda immobiliare agraria, con sede in Brescia, per i terreni ricadenti nel comune di Migliarino (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 62.87.01, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 43.60.80, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 19.26.21.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 61. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima Lombarda immobiliare agraria, con sede in Brescia (piano n. 156/1), in comune di Migliarino (provincia di Ferrara), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita n. 725*)					
Sabbioni	14	13	—	Prato	II	0	25	20	75,60
Id.	14	14	—	Id.	I	0	94	60	368,94
Id.	14	15	—	Fabbricato rurale macero	—	0	08	50	—
Id.	14	16	—	Seminativo	II	7	44	90	4.469,40
Id.	14	40	—	Bosco alto fusto	unica	0	46	90	375,20
Id.	14	41	—	Seminativo	I	11	47	20	9.751,20
Id.	14	42	—	Fabbricato rurale	—	0	51	90	—
Id.	14	43	—	Prato	I	0	72	00	352,80
Id.	14	45	—	Seminativo	II	0	93	80	562,80
Id.	14	56	—	Prato	II	0	09	90	29,73
Id.	14	17	—	Pascolo	unica	7	27	90	116,46
Id.	14	25	—	Seminativo	III	8	35	70	3.426,37
Id.	14	31	—	Prato	I	5	02	30	2.009,20
				Totali		43	60	80	21.534,70

I terreni ed i relativi fabbricati rurali sopradescritti, fatta astrazione dei fabbricati da accertare all'urbano, benchè attraversati dal condotto Valle e dalla strada comunale Argine del Travaglio, formano un sol corpo che confina:

Nord: col canale Bulgarello;

Est: con restanti ragioni S.A.L.I.A. (foglio 14, mappali 18, 19 e 20), con un tratto della strada comunale Argine del Travaglio e infine con ragioni Cavallini Esterina (foglio 14, mappale 26);

Sud: con la strada di navigazione del Tiraglio;

Ovest: con ragioni Rossi Romeo (foglio 14, mappale 37), indi con un tratto della strada comunale Argine del Travaglio ed infine con ragioni Battaglia Corrado (foglio 14, mappale 11) e Baglioni Giuseppe e condomini (foglio 14, mappale 2).

Indennità di espropriazione offerta alla Società anonima Lombarda immobiliare agraria L. 6.233.721,90 (seimilioniduecentotrentatremilasettecentoventuno e cent. 90) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima Lombarda Immobiliare Agraria (S.A.L.I.A.), con sede in Brescia (piano n. 156/1), in comune di Migliarino (provincia di Ferrara), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				1° CORPO					
Giarose	14	30	—	Fabbricato rurale macero	—	0	27	90	—
Id.	14	29(p)	—	Seminativo	I	1	75	41	1.003,33
Castelletto	24	44	—	Id.	II	1	18	00	678,50
Id.	24	43	—	Id.	II	7	56	60	4.728,75
				Totali		10	77	91	6.410,58

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: con la strada provinciale Copparo-Migliarino;

Sud-est: con ragioni Prebenda parrocchiale di Cornacervina (foglio 24, mappali 47 e 46);

Sud-ovest con il canale Bulgarello e con restanti ragioni Società anonima lombarda immobiliare agraria (foglio 14, mappale 29);

Nord-ovest con restanti ragioni predetta Società (foglio 14, mappale 29 parte) secondo una linea di frazionamento con direzione sud-ovest-nord-est parallela alla linea di divisione fra i mappali 29 del foglio 14 e 44 del foglio 24.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
Sabbioni	14	18	—	Fabbricato rurale macero	—	0	10	60	—
Id.	14	19	—	Prato	I	0	43	90	162,43
Id.	14	20	—	Seminativo	II	7	93	50	4.959,37
Id.	14	57	—	Prato	II	0	00	30	0,87
				Totali		8	48	30	5.122,67

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con il canale Bulgarello;
Est: con ragioni Campanati Alghisio (foglio 14, mappale 21);
Sud: con la strada comunale Argine del Travaglio;
Ovest: con espropriande ragioni S.A.L.I.A. (foglio 14, mappali 16 e 31).

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	10	77	91	6.410,58
2° Corpo	8	48	30	5.122,67
In complesso	19	26	21	11.533,25

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1990.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iemma Giovanni fu Nunziante, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Iemma Giovanni fu Nunziante, per i terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dal l'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 18 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Iemma Giovanni fu Nunziante, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 10.17.43 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 167. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Iemma Giovanni fu Nunziante, in comune di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Piccola	13	37	—	Seminativo . . .	IV	1	12	66	225,32
Id. .	13	77	—	Seminativo irriguo	III	2	36	20	1.712,45
Id. .	13	28	—	Id. . . .	III	2	66	27	1.530,46
Id. .	13	54	—	Id. .	III	0	14	35	104,04
Id. . . .	13	52	b	Seminativo	III	3	87	95	2.802,63
				Totale		10	17	43	6.374,90

I predetti terreni confinano:
Nord-est: restante proprietà Iemma Giovanni;
Sud-est: proprietà S.A.I.M. e restante proprietà Iemma Giovanni;
Sud-ovest: restante proprietà Iemma Giovanni;
Nord-ovest: strada di bonifica.

Per la sopradetta proprietà viene offerta una indennità provvisoria di espropriazione di L. 2.276.824,05 (duemilioniduecentosettantaseimilaottocentoventiquattro e cent. 5), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata l'Alpino compresa tra i comuni di Stresa e Gignese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali, nelle adunanze del 24 novembre 1951 e 11 settembre 1952, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata l'Alpino compresa fra i comuni di Stresa e Gignese;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Stresa e di Gignese senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta oltre ad essere densa di giardini di grande effetto per la lussureggiante vegetazione si presenta coi suoi numerosi punti di vista accessibili al pubblico come un balcone proteso sopra il Golfo Borromeo da cui si gode tutto il meraviglioso panorama del Lago Maggiore;

Decreta:

La zona denominata l'Alpino compresa tra i comuni di Stresa e Gignese così delimitata: dal cippo trigonometrico di quota 976 sul Monte Croce della Tola al sentiero N.O. di Levo sino all'incrocio col sentiero che si dirige verso sud a Villa Chierichetti; torrente a sud dell'abitato di Levo dove attraversa la strada Levo-Vezzo, dalla strada Levo-Vezzo, sino al ponticello sul torrente Roddo, sponda a destra del torrente Roddo sino all'incrocio con la linea elettrica, dal trivio Gignese-Vezzo-Stresa al bivio del sentiero Gignese-Vezzo a circa un chilometro da Gignese, dalla casa isolata di quota 651 alla rotabile verso Gignese a sud sino al bivio per Cappella di Via Nuova, dalla rotabile per Cappella di Via Nuova sino al ponte del torrente Erno, dalla sponda destra del torrente Erno sino alla linea tranviaria, dall'incrocio della mulattiera che dall'Alpe Arbor va a Villa Gandini col sentiero per Cappella di Via Nuova, dal tornante della carreggiabile per Villa Gandini al cippo trigonometrico di quota 976, ecc., ha

notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme col verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Stresa e Gignese provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

Verbale della seduta dell'11 novembre 1952

Convocata con lettera n. 0643 del 5 corrente, nella sala delle adunanze del Palazzo provinciale si è riunita, addì 2 marzo 1952, alle ore 10, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara, per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) Arona: delimitazione della zona da vincolare;
2) Ghiffa, Oggebbio, Cannero: allargamento della zona da vincolare;
3) Stresa: vincolo da porre sulla vetta del Mottarone;
4) Stresa, Gignese: delimitazione della zona da vincolare.

(*Omissis*).

Per quanto concerne la zona dell'Alpino; visto che tale zona si presenta come un balcone proteso sopra il Golfo Borromeo e che da tale località si domina il meraviglioso panorama del Lago Maggiore, vista inoltre l'opportunità di mantenere alla zona quel suo carattere speciale conferitole dai numerosi giardini dalla folta vegetazione, all'unanimità delibera di elencare fra i complessi di cose da tutelare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa fra i comuni di Stresa e Gignese denominata « L'Alpino » e delimitata come da unita planimetria ed elenco.

(*Omissis*).

(5914)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1952.

Riconoscimento del possesso di uso civico di pesca nel fiume Fibreno e nel lago di Posta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766, sugli usi civici;

Visto l'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sugli usi civici;

Visto il decreto del Prefetto di Frosinone in data 5 novembre 1940, n. 23820, con il quale fu riconosciuto a favore del comune di Vicalvi per i naturali della frazione di Posta Fibreno, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Fibreno e nel lago di Posta;

Considerato che, dall'esame della relativa documentazione, è risultato che non si tratta di un diritto esclusivo di pesca posseduto a carattere patrimoniale dal citato Comune, ma di un uso civico di pesca a favore dei frazionisti sopra accennati;

Considerato che il comune di Vicalvi ha fornito la prova del possesso dell'uso civico di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 agosto 1952;

Decreta:

A conferma del decreto del Prefetto della provincia di Frosinone in data 5 novembre 1940, n. 23820, è riconosciuto — salvi i diritti di terzi — a favore dei cittadini di Posta Fibreno, frazione del comune di Vicalvi, il possesso dell'uso civico di pesca nel fiume Fibreno e nel lago di Posta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 224

(6123)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1952.

Cessazione delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 13 febbraio 1939 concernente l'uso degli attrezzi da pesca nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1939, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Taranto;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca di Foggia, concernenti la classificazione delle acque interne di quella Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 6303 del 20 novembre 1952, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Foggia ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Foggia, l'applicazione delle disposizioni del decreto sopra specificato;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 13 febbraio 1939, cessano di avere vigore nella provincia di Foggia il 31 dicembre 1952.

Il Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1952

Il Ministro: FANFANI

(6124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 5 novembre 1952 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Lyda M. Francis, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(5981)

In data 5 novembre 1952 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor James Donald Duffey, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(5982)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1952, registro n. 27 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Mascali (Catania), di un mutuo di L. 2.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(6058)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1952, registro n. 27 Interno, foglio n. 167, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Maletto (Catania), di un mutuo di L. 2.780.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(6059)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Rosalia Fabbri fu Alberto, nata a Livorno il 9 luglio 1899, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso la Università di Firenze nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del disploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(6048)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Nera, in provincia di Perugia

Con decreto Presidenziale 14 marzo 1952, n. 1047, registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 1952, al registro n. 18, foglio n. 289, è stato determinato il perimetro del bacino montano del fiume Nera, in provincia di Perugia.

(6049)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Filistrucci Giuseppe fu Ferdinando, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 47-FI.

(6096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 269

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 dicembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	641 —
» Firenze	624,90	641 —
» Genova	624,92	643 —
» Milano	624,94	642,50
» Napoli	624,93	641 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	643,50
» Torino	624,94	639 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	646 —

Media dei titoli del 16 dicembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,65
Id 3,50 % 1902	67 —
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	93,025
Redimibile 3,50 % 1934	79,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,85
Id. 5 % 1936	93,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	98,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98 —

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 dicembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,93
1 dollaro canadese	» 643 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit. 1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446,

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Foggia in data 30 marzo 1952, n. 2755, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 dicembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 dicembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:

Capasso dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Stanco dott. Romolo, veterinario provinciale;
Pagnini prof. Ugo, docente in clinica medica veterinaria;
Cerruti prof Carlo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Cattich dott Nicolò, veterinario condotto.

Segretario:

Fares dott. Tullio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 novembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5879)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Sassari, in data 21 marzo 1951, n. 7034, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari è costituita come appresso:

Presidente:

Dessena dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;
Delitala prof. dott. Palmerio, direttore incaricato della clinica chirurgica;
Demuro prof. dott. Paolo, direttore incaricato dell'Istituto di patologia medica;
Mannuzzu dott. Stefano, medico condotto.

Segretario:

Pisano dott. Gavino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 novembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5946)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Nuoro in data 28 giugno 1952, n. 13407, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro è costituita come appresso:

Presidente:

Flagiello dott. Giorgio, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Addis dott. Edoardo, medico provinciale;
Manca prof. dott. Serafino, primario dell'Ospedale civile San Francesco di Nuoro;
Ferraccin prof. dott. Domenico, primario dell'Ospedale civile San Francesco di Nuoro;
Pippia dott Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Ciuti dott. Valfredo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 novembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5945)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Sassari, in data 21 marzo 1951, n. 7034, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari, è costituita come appresso:

Presidente:

Dessena dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;
Spoto prof. dott. Pompeo, direttore di clinica ostetrica;
Bertino prof. dott. Alessandro, docente in ostetricia;
Vandelli Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:

Buscemi dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 novembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5942)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Firenze, in data 13 maggio 1952, n. 26210, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze è costituita come appresso:

Presidente:

Accatino dott. Celso, vice prefetto.

Componenti:

Martorana prof. Ferdinando, medico provinciale;
Alamanni prof. Renato, primario ostetrico dell'Ospedale Sant'Antonino di Fiesole;
Ingiulla prof. Wladimiro, docente in ostetricia;
Gavassi Ballati Argia, ostetrica condotta.

Segretario:

Santoro dott. Raffaele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 novembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5943)

Sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di odontotecnico, di ottico e di meccanico ortopedico ed ernista.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuta la necessità di indire una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di odontotecnico, di ottico e di meccanico ortopedico ed ernista;
Visti gli articoli 99 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;
Sentito il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di odontotecnico, di ottico e di meccanico ortopedico ed ernista.

Art. 2.

Per essere ammesso alla sessione d'esami è necessario che l'aspirante:

a) abbia compiuto l'età di anni 21 alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*
b) abbia, alla stessa data, un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intende esercitare;
c) abbia sempre tenuto illibata condotta;
d) non abbia riportato, a sensi dell'art. 18 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, condanne passate in giudicato a pene restrittive della libertà personale per la durata di oltre tre mesi per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la persona o contro il patrimonio o, avendone riportate, non abbia ottenuto la riabilitazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione alla sessione di esami debitamente corredate, scritte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che provvederà a trasmetterle alle rispettive sedi di esame, e precisamente per le sessioni:

a) *di odontotecnico:*

Roma Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman » (viale Regina Margherita);
Scuola tecnica industriale di Stato « Edmondo De Amicis » (via Galvani);

Milano Scuola odontotecnici presso l'Istituto tecnico industriale per l'ottica (piazza Tito Lucrezio Caro);

b) *di ottico:*

Roma Scuola tecnica industriale di Stato « Edmondo De Amicis » (via Galvani);

Firenze Istituto nazionale di ottica di Arcetri (via San Leonardo);

Milano Istituto tecnico industriale per l'ottica (piazza Tito Lucrezio Caro);

c) *di meccanico ortopedico ed ernista:*

ad una delle prefetture che con successivo provvedimento verranno indicate quali sede d'esame.

Le domande dovranno contenere, oltre alle generalità complete dell'aspirante, anche la precisa indicazione della sua residenza nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

I candidati potranno indicare nella domanda la sede prescelta per sostenere gli esami. Potranno anche indicarne altre in ordine di preferenza.

Coloro che abbiano eventualmente frequentato presso le scuole statali specificate nel precedente articolo, appositi corsi di preparazione alla presente sessione d'esami, saranno, di regola, assegnati alle scuole medesime.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica si riserva però di assegnare, a suo insindacabile giudizio, la sede in ordine di preferenza, compatibilmente con le necessità di carattere organizzativo delle sessioni d'esami.

I candidati dovranno pertanto esplicitamente dichiarare nella domanda medesima di accettare la sede d'esame che verrà loro assegnata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in conformità a quanto sopra.

Art. 5.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, su carta bollata, e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, su carta da bollo da L. 85;

c) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno;

d) certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è esente da difetti o malattie che possono impedire o fare escludere l'esercizio rispettivamente delle arti ausiliarie di odontotecnico, di ottico o di meccanico ortopedico e di ernista;

e) fotografia recente dell'aspirante firmata dal medesimo; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24, se autenticata dal sindaco e da L. 32, se autenticata da notaio;

f) dichiarazione di un esercente regolarmente autorizzato all'arte ausiliaria per la quale si fa domanda di ammissione agli esami, che l'aspirante lo ha coadiuvato nelle proprie mansioni in qualità di tirocinante per almeno quattro anni, ai sensi dell'art. 385 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; per raggiungere il periodo di tirocinio di quattro anni è ammesso il cumulo di più periodi presso diversi esercenti; in tal caso è necessario presentare tante dichiarazioni per quanti sono gli esercenti presso i quali è stato fatto il tirocinio. La firma dell'esercente che rilascia la dichiarazione deve essere autenticata dal notaio.

La dichiarazione deve essere accompagnata da un certificato del Comune, su carta bollata da L. 24, dal quale risulti che l'esercente ha registrato la licenza o il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria, presso l'ufficio del Comune nel quale esercita, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

g) licenza delle scuole elementari o titolo da cui risulti che l'aspirante abbia superato l'esame di ammissione alle scuole medie inferiori;

h) ricevuta di un vaglia postale di L. 2000 (duemila) per le spese di esami intestato all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che trasmetterà i vaglia stessi alle rispettive scuole o prefetture prescelte quale sede d'esame.

Art. 6.

Sono prive di effetto le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove pratiche che le prove orali saranno tenute.

Ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove di esami munito di una tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

Gli esami di idoneità consisteranno in prove pratiche manuali ed in risposte orali a quesiti fondamentali che la Commissione farà a ciascun candidato, in base ai programmi di cui agli allegati *A*, *B* e *C*.

Alle prove orali saranno ammessi gli aspiranti che ottengono la votazione di almeno sei decimi nelle prove pratiche.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di idoneità di odontotecnico e di ottico saranno nominate dai rispettivi presidi o dai direttori delle scuole statali autorizzate, di cui al precedente art. 3.

Dette Commissioni di esami saranno composte dal direttore delle competenti sezioni delle dette scuole, da due insegnanti e da due istruttori tecnici dell'ultima classe della Sezione per odontotecnici o per ottici, e da un rappresentante dell'A.C.I.S. non inferiore al grado sesto. Le Commissioni sono presiedute dal rappresentante dell'Alto Commissariato e in caso di impedimento dai presidi o dai direttori di sezione.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di idoneità di meccanico ortopedico ed ernista sono nominate dai prefetti delle Provincie che verranno designate quali sedi di esami, e sono composte:

a) da un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore al sesto;

b) due medici liberi esercenti, possibilmente, insegnanti universitari o sanitari ospedalieri, uno dei quali particolarmente competente nel ramo attinente all'arte ausiliaria sopradetta, designato dall'Ordine dei medici.

Il presidente è nominato dal prefetto nella persona di uno dei componenti la Commissione esaminatrice.

E' in facoltà delle Commissioni previste dal presente articolo di aggregarsi, senza diritto a voto, un esercente in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte oggetto dell'esame.

Art. 10.

A coloro che avranno superate le prove di esame previste dal presente decreto verrà rilasciata la relativa licenza di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di odontotecnico o di ottico o di meccanico ortopedico ed ernista, soggetta alla tassa di concessione governativa a termini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, e successive modificazioni.

Roma, addì 26 novembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

ALLEGATO *A*

SESSIONE STRAORDINARIA

Esame teorico pratico per il conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.

L'esame consta di due prove pratiche:

1) costruzione di una protesi mobile totale o parziale in materiali plastici (vulcanite, resine acriliche);

2) costruzione di una protesi mobile o fissa in metallo (acciaio, oro, similoro);

e di un colloquio di carattere prevalentemente tecnico che avrà come principali argomenti l'esame dei lavori eseguiti nelle prove pratiche precedenti nonchè la progettazione di una protesi, e dovrà accertare nell'ambito del programma l'insegnamento delle scuole statali autorizzate, il possesso da parte dell'aspirante delle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte di odontotecnico.

ALLEGATO *B*

SESSIONE STRAORDINARIA

Esame teorico pratico per il conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico

L'esame consta di due prove pratiche:

1) esecuzione della misura della vista di un soggetto presbite o miope;

2) riconoscimento, mediante l'uso del frontifocometro, del diottometro e della cassetta oculistica, delle caratteristiche di lenti oftalmiche assosimmetriche e astigmatiche;

preparazione e montaggio su ricetta di un paio di occhiali;

e di un colloquio di carattere prevalentemente tecnico, che avrà come principale argomento l'esame dei lavori eseguiti nelle prove pratiche precedenti e dovrà accertare, nell'ambito del programma di insegnamento delle scuole statali autorizzate, il possesso, da parte dell'aspirante, delle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte di ottico.

ALLEGATO C

SESSIONE STRAORDINARIA

Esame teorico pratico per il conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di meccanico ortopedico ed ernista.

L'esame consta delle seguenti prove pratiche:

a) rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, secondo una prescrizione medica;

b) allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori;

c) esecuzione di prove di congruenza di apparecchi in corso di allestimento;

d) applicazione degli apparecchi allestiti;

e di un colloquio di carattere prevalentemente tecnico che avrà come principale argomento l'esame delle prove pratiche eseguite e dovrà accertare il possesso da parte dell'aspirante delle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte di meccanico ortopedico ed ernista e specificatamente sulla materia seguente:

nozioni generali di anatomia e fisiologia del corpo umano;

nozioni sullo scheletro anatomia delle ossa le articolazioni i muscoli meccanismi del movimento;

nozioni di anatomia della regione addominale e crurale meccanica ortopedica le ernie loro contenzione vari tipi di apparecchiature e sistemi di applicazione;

elementi di igiene;

disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie con particolare riguardo a quelle di meccanico ortopedico ed ernista.

(6070)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1950.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Vista la graduatoria dei concorrenti a tre posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Foggia al 30 novembre 1950, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con i decreti dell'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica del 19 febbraio 1952 e dell'11 giugno 1952;

Visti gli articoli 59 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di cui sopra è cenno:

1. Bartolini Marco Antonio	punti 54,62	su 100
2. Lo Muzio Francesco Paolo	» 52,39	»
3. Catri Michele	» 50,65	»
4. Stanzani Lorenzo	» 50,57	»
5. Papa Aldo	» 49,15	»
6. Carlucci Nicola	» 44,50	»
7. Paulangelo Nicola	» 44,46	»
8. Vinciguerra Gaetano	» 43,94	»
9. Cardinale Giuseppe	» 43,59	»
10. Licursi Mario	» 43,36	»
11. Bove Domenico	» 42,75	»
12. Minerva Matteo	» 41,67	»
13. Telesca Giuseppe	» 41,60	»
14. Perrone Luigi	» 41,00	»
15. Caravella Vincenzo	» 40,18	»
16. Rizzi Giovanni	» 39,25	»
17. Formica Filippo	» 35,76	»
18. Cafiero Mariano	» 35,46	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 15 novembre 1952

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 40056 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1950;

Viste le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1950 per le sedi specificate per ciascuno di essi:

1) Bartolini Marco Antonio di Raffaele: Bovino-Panni (Consorzio);

2) Lo Muzio Francesco Paolo di Lorenzo: San Giovanni Rotondo;

3) Catri Michele fu Alfonso: Sant'Agata di Puglia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 15 novembre 1952

Il prefetto: D'AIUTO

(5822)*

PREFETTURA DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di dirigente sanitario dei dispensari antivenerei vacanti in alcuni Comuni della provincia di Arezzo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto l'art. 302 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;

Visti gli articoli 4 e 11 del decreto del Ministero dell'interno de. 30 novembre 1932, che approva le norme per la nomina dei dirigenti sanitari dei dispensari anticeltici municipali;

Visto il decreto prefettizio n. 3627 del 10 giugno 1952, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per il posto di dirigente sanitario del dispensario antivenereo del Consorzio fra i comuni di San Giovanni Valdarno, Cortona e Montevarchi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di dirigente sanitario del dispensario antivenereo del Consorzio tra i comuni di San Giovanni Valdarno, Cortona e Montevarchi è costituita come appresso:

Presidente:

Antonucci dott. Italo, vice prefetto.

Componenti:

Scandura dott. Salvatore, medico provinciale;

Bosco prof. dott. Isidoro, direttore della clinica dermosifilopatica dell'Università di Perugia;

Debiasi prof. dott Ettore, direttore della clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Perugia;

Sebastiani prof. dott. Francesco, dirigente sanitario del dispensario antivenereo del comune di Arezzo.

Segretario:

Russo dott. Carmelo, 1° segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Arezzo; le prove pratiche avranno luogo in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Arezzo, addì 17 settembre 1952

Il prefetto: FRANCI

(5926)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 17835/3ª San. del 6 marzo 1951, col quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1950;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20476.2/7189 del 18 gennaio 1952 e n. 20476.2/III61 del 6 agosto 1952;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

N.	Candidato		Punti	
1	Sileci Rosario	punti	59,13	su 100
2.	Schiaffino Alberto	»	58,77	»
3.	Lucchetti Emilio	»	57,50	»
4.	Francini Giorgio	»	56,54	»
5.	Mauri Mario	»	55,54	»
6.	Borrini Luigi	»	54,86	»
7.	Pons Giorgio	»	54,81	»
8	Ravani Luigi	»	54,40	»
9.	Squillace Alberto	»	53,95	»
10.	Grazzini Andrea	»	52,18	»
11	Beretta Eros	»	52 —	»
12.	Teti Felice	»	51,97	»
13.	Meoli Rodolfo	»	51,65	»
14	Giambastiani Giuseppe (invalido di guerra)	»	51,50	»
15.	De Nobili Alberto	»	51,18	»
16.	Canali Giovanni	»	50,76	»
17	Lupi Enzo	»	50,40	»
18.	Ciririello Elio	»	50,32	»
19.	Romano Sergio	»	48,95	»
20	Bixio David	»	48,72	»
21.	Lodola Guido	»	48,68	»
22.	Franchini Remo	»	48,45	»
23	Soldani Walter	»	48,20	»
24	Sebastiani Carlo	»	47,25	»
25.	Monti Girolamo	»	46,43	»
26.	Carassale Francesco (invalido civile)	»	45,66	»
27.	Peri Bruno	»	41,86	»
28	Cavallini Giacomo	»	40,77	»
29	Rendo Antonio	»	38,81	»

Ai sensi dell'art 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 22 novembre 1952

Il prefetto FORNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 19899 stessa data, con la quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità per titoli ed esami, a nove posti di medico condotto, vacanti nella provincia di La Spezia, alla data del 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio n. 17835 3ª San del 6 marzo 1951;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonchè la circolare n. 18, in data 28 febbraio 1951, dell'A.C.I S. relativa all'applicazione delle norme predette nei concorsi per sanitari condotti;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi prescelte in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati sanitari, compresi nella graduatoria degli idonei del concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Sileci dott. Rosario (invalido di guerra): La Spezia (2° reparto);
2) Schiaffino dott. Alberto (invalido di guerra): La Spezia (7° reparto Chiappa);
3) Lucchetti dott. Emilio: La Spezia (9° reparto San Venerio);
4) Francini dott. Giorgio: La Spezia (10° reparto Pitelli);
5) Mauri dott. Mario: Portovenere (capoluogo);
6) Borrini dott. Luigi Beverino;
7) Ravani dott. Luigi: Framura;
8) Grazzini dott. Andrea: Rocchetta Vara;
9) Giambastiani dott. Giuseppe (invalido di guerra): Portovenere (zona di Fezzano).

I sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 22 novembre 1952

Il prefetto: FORNI

(5952)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1951, n. 17071 Div. San., col quale veniva bandito il concorso per sette posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreti A.C.I.S. 24 maggio 1952, numero 20460.2/9784, e 18 agosto 1952, n. 20460.2/11546;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1951, nell'ordine come appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Francini dott. Giorgio	punti	56,753	su 100
2.	Dolfi dott Giuseppe	»	54,457	»
3.	Fedi dott. Filiberto	»	54,303	»
4	Fagnoni dott Fulvio	»	53,797	»
5.	Giannelli dott. Mauro	»	52,545	»
6	Buonamici dott. Alfredo	»	52,438	»
7.	Ladurner dott. Arturo.	»	51,859	»
8	Mariotti dott. Franco	»	51,435	»
9	Tonini dott. Giorgio	»	50,970	»
10.	Silvestrini dott. Piero	»	50,788	»
11.	Lossi dott. Renzo	»	50,530	»
12.	Rosellini dott. Renato	»	49,183	»
13.	Giorgi dott. Ezio	»	49,089	»
14	Bianucci dott. Carlo	»	48,949	»
15.	Rapezzi dott. Alvaro	»	48,673	»
16.	Del Vivo dott. Giuseppe	»	46,933	»
17.	Gammarota dott. Franco	»	46,732	»
18	Romani dott. Luciano	»	46,540	»
19	Carraro dott. G. Antonio	»	46,476	»
20.	Centi dott. Renato	»	45,736	»
21	Cecchi dott Luigi	»	45,324	»
22.	Sanesi dott. Osvaldo	»	45,130	»

23. Beccari dott. G. Luigi . . punti 45,070 su 100
24. Padula dott. Rocco . . . . » 43,389 »
25. Belli dott. Agostino . . . » 42,009 »
26. Caffagni dott. Angelo . . . » 40,146 »
27. Basili dott. Sergio . . . . » 39,409 »
28. Franchini dott Remo . . » 39,288 »
29. Mazzocchi dott Mario . » 38,543 »
30 Bicci dott. Sirio . » 38,000 »
31. Taddei dott. Vinicio, ex aequo » 38,000 »
32. Teglia dott. Ilio . . . » 35,022 »
33 Gammarota dott. Raffaele » 35,000 »
34. Tagliazucchi dott. Alessandro, ex aequo » 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 21 novembre 1952

Il prefetto DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto odierno, relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati del concorso ai sette posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi alle quali i candidati hanno chiesto di essere assegnati;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai vincitori del concorso ai sette posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951, sono assegnate le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Francini dott. Giorgio: Casalguidi (Serravalle);
2) Dolfi dott. Giuseppe: Bussotto (Pistoia);
3) Fedi dott. Filiberto: Pracchia (Pistoia);
4) Fagnoni dott. Fulvio: Vellano (Pescia);
5) Giannelli dott. Mauro: Marliana;
6) Buonamici dott. Alfredo: Taviano (Sambuca);
7) Mariotti dott. Franco: Treppio (Sambuca).

Al concorrente dott. Ladurner Arturo, che occupa il 7° posto della graduatoria, compreso fra i sette messi a concorso, non è stata assegnata alcuna condotta perchè quelle dallo stesso designate sono state conferite a concorrenti che lo precedono nella graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 21 novembre 1952

Il prefetto: DAL CORTIVO

(5953)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 44923 dell'8 agosto 1952, con il quale il dott. Puggelli Amelio veniva nominato titolare della condotta medica di Minci-Vitolini;

Considerato che il precitato dott. Puggelli Amelio come risulta dalla nota n. 3758 del 25 ottobre 1952 che trovasi allegata agli atti di ufficio ha, in data 23 settembre 1952, rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Lupi Roberto di Ugo, 30° classificato, ha chiesto la condotta di Vinci-Vitolini;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 44923 dell'8 agosto 1952, il dott. Lupi Roberto di Ugo, domiciliato a Vinci-Vitolini, è dichiarato vincitore della condotta medica di Vinci-Vitolini.

Il sindaco del comune di Vinci è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 24 novembre 1952

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 56399 del 5 novembre 1952, con il quale il dott. Mensurati Amos veniva nominato titolare della condotta medica di Marradi, 2ª condotta;

Considerato che il precitato dott. Mensurati Amos con dichiarazione che trovasi allegata agli atti di ufficio ha, in data 12 novembre 1952, rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Iannucci Nino fu Domenico, 26° classificato, ha chiesto la condotta di Marradi, 2ª condotta;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 56399 del 5 novembre 1952, il dott. Iannucci Nino, domiciliato a San Donato Val di Comino (Frosinone), è dichiarato vincitore della condotta medica di Marradi, 2ª condotta.

Il sindaco del comune di Marradi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 24 novembre 1952

Il prefetto: GARGIULO

(6003)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.